



Delibera della Giunta Regionale n. 83 del 09/03/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SS. MM. E II. - ART. 142, COMMA 3 - DICHIARAZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DI INDIVIDUATO TRATTO DEL CORSO D'ACQUA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, DENOMINATO "VALLONE ACQUASERTA, GIA' "VALLE MAGNOTTI" IN AGRO DEL COMUNE DI QUADRELLE (AV), CON ALLEGATI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che, l'art. 1 del R. D. n. 1775/33 definisce la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- b. che, l'art. 82, comma quinto, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- c. che, l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ha disposto che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua, ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/77 - le Regioni determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico di cui al R.D. n. 775/1933, potessero, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo e ne redigessero apposito elenco, ad evidenza pubblica, entro i successivi trenta giorni;
- d. che, l'art. 142 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii.- recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice - nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, all'ivi comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo dei " i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- e. che, lo stesso comma 3 dell'art. 142 ha previsto la disapplicazione del suddetto vincolo per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ferma restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni;
- f. che, con decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio (oggi U.O.D. n. 53.09.03) della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.2008 è stata definita la procedura per avanzare richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per la loro individuazione, nonché definiti i relativi ALLEGATI "A", "B" e "C" - inerenti, rispettivamente: i criteri oggettivi cui devono attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica; le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle dette richieste; una tabella dati che compendi le avanzate proposte di irrilevanza paesaggistica, munite delle pertinenti motivazioni - da trasmettere, per la consequenziale istruttoria, alla competente U.O.D. 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania, unitamente alle deliberazioni di Giunta Municipale contenenti le relative proposte;
- g. che, il Comune di Quadrelle (AV), con nota Prot. n.1721 del 22.7.2014 - agli atti dell'U.O.D. 53-09-03 al Prot. n. 531283 del 30.7.2014 - ha avanzato, con propria deliberazione di Giunta Comunale n.

25 del 17.7.2014, la richiesta alla Giunta Regionale della Campania, per il tramite della competente Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) n. 53.09.03, di irrilevanza, ai fini paesaggistici - ai sensi del comma 3, articolo 142 del Codice e con la procedura all'uopo prevista dal decreto n. 261 del 02.7.2008 del Dirigente della U.O.D. 53.09.03 della Giunta Regionale della Campania - del corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche della provincia di Avellino con il toponimo di "Vallone Acquaserta", già "Valle Magnotti", per i seguenti consecutivi tratti:

g.1. tratto di Via A. Napolitano, dall'incrocio con Via U. Nobile - a monte del relativo tratto a cielo aperto - fino all'incrocio di Via Roma con Corso Umberto I, per una lunghezza di circa 180,00 mt;;

g.2. tratto di Via Roma, dall'incrocio con Corso Umberto I, fino all'incrocio di Via Sirignano, per una lunghezza complessiva di circa 100 mt;

g.3. tratto di Via Rio Secco, dall'incrocio con Via Sirignano, fino all'incrocio della strada adiacente il cimitero comunale di Quadrelle e al confine territoriale del Comune di Mugnano del Cardinale, da dove il corso d'acqua *de quo* ritorna a cielo aperto;

- h. che, il Comune di Quadrelle (AV), formulando la richiesta di che trattasi, specifica le relative motivazioni nella propria deliberazione di Giunta Comunale e di cui innanzi, nonché esplicitate nell'allegata e relativa documentazione tecnico-grafica, all'uopo richiesta;

CONSIDERATO:

- a. che, l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania persegue un' incisiva azione amministrativa, tra le altre, volta alla tutela e valorizzazione del variegato paesaggio regionale, in sintonia con le disposizioni di cui alla Parte III del Codice e, in particolare, delle caratteristiche paesistico-ambientali dei corsi d'acqua, o parte di essi, che risultano immediatamente cogenti nei confronti delle trasformazioni del territorio regionale;
- b. che, la citata deliberazione di Giunta del Comune di Quadrelle (AV) costituisce una chiara manifestazione di volontà del Comune stesso ed è da considerarsi esaustiva - unitamente alla prodotta documentazione di rito, di cui al suddetto decreto dirigenziale n. 261/2008 - ai fini dell'avanzata richiesta di che trattasi;
- c. che, resta ferma la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della eventuale reintegrazione nel vincolo originale del tratto del corso d'acqua *de quo*, ritenuto paesaggisticamente irrilevante con la presente deliberazione, confermandone, se del caso, la motivata e relativa tutela ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice;
- d. che preliminarmente, da parte dei competenti uffici regionali della U.O.D. 53-09-03, il corso d'acqua attualmente denominato "Vallone Acquaserta" è tutelato *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lettera c) del Codice, in quanto risulta essere iscritto nel I° elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino, al numero d'ordine 129, con il toponimo di "Valle Magnotti", di cui al R.D. 18 novembre 1900, così come pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- e. che la proposta del Comune di Quadrelle (AV), così come avanzata, unitamente alla relativa deliberazione di Giunta Comunale, è stata oggetto di approfondita istruttoria da parte dei competenti uffici dell'U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale, che hanno effettuato, previa verifica della completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento, la congruità delle motivazioni comunali addotte, ai fini della dichiarazione di irrilevanza paesaggistica dei proposti tratti del corso d'acqua interessato;
- f. che, agli esiti di detta istruttoria, la competente U.O.D. n. 53.09.03 ha ritenuto accoglibile la avanzata proposta di irrilevanza paesaggistica relativa ai consecutivi tratti del corso d'acqua pubblico denominato "Vallone Acquaserta", già "Valle Magnotti", interessante il territorio comunale, evidenziandone la motivazione, nonché la relativa totale estensione - rispettivamente negli Allegati

“A” e “B” che formano parte integrante della presente deliberazione – come contrassegnata dalle lettere “I” di inizio e “F” di fine, quali punti individuati da coordinate geografiche georeferenziate con il sistema U.T.M./W.G.S. 84 (*Universal Transverse Mercator / World Geodetic System 1984*), su base cartografica tecnica regionale (C.T.R 2005);

RITENUTO:

- a. di dover dichiarare, in attuazione del comma 3, articolo 142 ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del solo tratto del corso d’acqua denominato “*Vallone Acquaserta*”, già “*Valle Magnotti*”, in agro del Comune di Quadrelle (AV), così come di seguito individuato:
 - a.1 inizio tratto, contrassegnato dal punto “I”: (E = 469223,621- LONG.; N = 4532993,223 – LAT.), sino a fine tratto, contrassegnato dal punto “F”: (E = 469578,163 - LONG.; N = 4533436,607 – LAT) di lunghezza complessiva pari a 567,00 m, con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli Allegati “A”, “B”, costituenti parte integrante della presente deliberazione;
- b. di dover dare atto che, la presente dichiarazione di esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d’acqua denominato “*Vallone Acquaserta*”, già “*Valle Magnotti*”, così come individuato al precedente punto 1.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante sui consecutivi e rimanenti tratti, a monte e a valle dello stesso, ove rimane, pertanto, inalterato;

VISTO:

- a. il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*”;
- b. il Regio Decreto 18 novembre 1900, pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- c. la Decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;
- d. il comma 3, art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii., recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137*” ;
- e. la L. R. 13 ottobre 2008, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
- f. il Decreto Dirigenziale n. 261/2008 dell’ U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale della Campania, che individua la procedura per una eventuale richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d’acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per l’individuazione degli stessi;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di dichiarare, in attuazione del comma 3, articolo 142 del Codice ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del solo tratto del corso d’acqua denominato “*Vallone Acquaserta*”, già “*Valle Magnotti*”, in agro del Comune di Quadrelle (AV), così come di seguito individuato:
 - 1.1. *inizio tratto, contrassegnato dal punto “I”: (E = 469223,621- LONG.;N = 4532993,223 - LAT.) sino a fine tratto, contrassegnato dal punto “F”: (E = 469578,163 - LONG.; N = 4533436,607 - LAT) di lunghezza complessiva pari a 567,00 m, con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli Allegati “A”, “B”, costituenti parte integrante della presente deliberazione;*

2. di dare atto che, la presente dichiarazione di esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d'acqua denominato "*Vallone Acquaserta*", già "*Valle Magnotti*", così come individuato al precedente punto 1.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante sui consecutivi e rimanenti tratti, a monte e a valle dello stesso, ove rimane, pertanto, inalterato;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 - 3.1.al Comune di Quadrelle (AV);
 - 3.2.alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 - 3.3.alla competente Soprintendenza BB.AA.PP. di Salerno e Avellino, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, art. 142 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.;
 - 3.4 all'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.5 al Dipartimento delle Politiche Territoriali 53-00 della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.6 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio 53-09 della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.7 all'Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania, per i relativi conseguenziali adempimenti;
 - 3.8.alla Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - U.R.P., per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. nel sito istituzionale "www.regione.campania.it".